ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

SINDACATO UNITARIO



UFFICIO LEGALE

Roma, 26 ottobre 2012

Prot. n. 1428/Pres.

Al Presidente del Consiglio Dei Ministri Sen. Prof. Mario Monti

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Prof.ssa Elsa Fornero

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Al Presidente INPS

Dott. Antonio Mastrapasqua

Al Direttore Generale INPS Dott. Mauro Mori

Alla Direzione Centrale Vigilanza e Contrasto dell'Economia Sommersa

Alla Direzione Centrale Organizzazione INPS

e, p.c.

Ai Presidenti Consigli Regionali A.N.C.L. S.U.

Ai Presidenti Unioni Provinciali A.N.C.L. S.U.

A tutti gli iscritti A.N.C.L. S.U.

Oggetto: ingiusta e illegittima discriminazione in Italia contro tutti gli esercenti le professioni liberali

In Italia si continua a negare ai liberi professionisti i benefici previsti dalla legge, specie in materia di lavoro e legislazione sociale, per i datori di lavoro che abbiano natura di "imprese".

Ciò si pone in stridente contrasto con tendenze consolidate della legislazione europea, così come interpretata ed applicata dai suoi organismi giurisdizionali.

Recentemente, anche il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 10 dell'8 marzo 2011 ha richiamato e pienamente condiviso l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza del 16 ottobre 2003 nella causa C/32/02 in merito allo scostamento esistente tra la nozione di diritto interno di imprenditore rispetto alla nozione comunitaria di datore di lavoro: "La giurisprudenza comunitaria afferma infatti



che occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro, superando in tal modo lo stretto perimetro della nozione di imprenditore ed intendendo con quest'ultima qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato".

In linea con tale orientamento ermeneutico, il Ministero del Lavoro, in quell'interpello, ha ritenuto "che anche i datori di lavoro qualificabili come studi professionali possano essere sussunti nell'ambito della previsione di cui all'art. 4 comma 1 innanzi indicato, sebbene la norma si riferisca espressamente alle sole "imprese" e di conseguenza che i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, abbiano diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità c.d. non indennizzata".

Orbene, nonostante questa chiara presa di posizione ministeriale, si stanno negli ultimi tempi moltiplicando le situazioni in cui si continua a negare ai datori di lavoro liberi professionisti una serie di benefici e/o agevolazioni riconosciuti invece a quelli aventi natura di "imprese". In particolare (a titolo meramente esemplificativo):

- l'INPS continua a riconoscere solo parzialmente agli studi professionali i benefici previsti dall'art. 8 della L. 407/1990;
- l'INPS nega i benefici di cui all'art. 8 della L. 223/1991 ai datori di lavoro che assumano dalle liste di mobilità lavoratori precedentemente licenziati da studi professionali (in aperto e inspiegabile contrasto con quanto espressamente statuito nel menzionato interpello n. 10/2011);
- Persino il DL. 176/2012, operando alcuni importanti interventi a favore della zone colpite dal sisma del maggio 2012, li ha limitati ai soli soggetti "titolari di reddito di impresa" come se i liberi professionisti fossero stati, invece, risparmiati dal terremoto!

Tutto ciò premesso si chiede agli organi di governo destinatari della presente di adoperarsi per introdurre in uno dei provvedimenti legislativi attualmente all'esame delle Camere una norma di interpretazione autentica che imponga di interpretare tutti i provvedimenti legislativi recanti benefici contributivi e/o fiscali o di altro genere destinati alle imprese nel senso di intenderli estesi anche ai liberi professionisti, secondo la nozione ampia di impresa propugnata in sede di Unione Europea e nelle pronunce della Corte di Giustizia UE.

Si chiede anche al Ministero del Lavoro, nell'esercizio della sua funzione istituzionale, di adottare tutti gli opportuni provvedimenti volti ad ottenere che l'INPS e gli altri enti sottoposti al suo indirizzo e alla sua vigilanza, si attengano agli orientamenti interpretativi accolti dal medesimo Ministero, specificamente in relazione ai benefici previsti per le assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità.

Si chiede, infine, all'INPS, di conformare tutte le sue prassi e i suoi provvedimenti a tali indirizzi.

In mancanza, la nostra Associazione, si riserva di adottare tutte le iniziative, anche in sede giudiziaria, a tutela dei propri iscritti e di tutti i liberi professionisti italiani.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale Francesco Longobard

L'Ufficio Legale